

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER L'IMPLEMENTAZIONE E PROSECUZIONE DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO FORTE GISELLA ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE, SOCIALI, DI PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE, – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P.I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà (d'ora innanzi: "Patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura e Sport Verona (d'ora innanzi: "Associazione"), con sede in Verona, Via Forte Tomba, 7, C.A.P. 37135, Verona, C.F. 93003150237, P.I. 04548250234, nella persona della Presidente, Maria Rosa Carlin, autorizzata, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto di sussidiarietà (d'ora innanzi: "Patto"), in qualità di soggetto proponente e referente per le ulteriori Associazioni co-proponenti *MTB Golosine* (P.I.: 02380710232), *Verona Bike* (C.F. 04138630233), *Art e Salus* (C.F.: 93223810230), *Accademia Fabio Scolari* (C.F. 93256410239), *Club Butei Verona* (C.F. 04741640231), (d'ora innanzi: "co-proponenti"),

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e dello loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al

coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTI:

- Il patto di sussidiarietà stipulato in data 13/03/2018 (P.G. n. 80412/2018), avente naturale scadenza in data 13/03/2021, e riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di spazi pubblici, attività sociali, di partecipazione e di aggregazione, educazione alla cittadinanza e alla legalità, opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale, presso il compendio di Forte Gisella;
- La proposta di prosecuzione e implementazione della attività oggetto dell'ora citato patto di sussidiarietà per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione in data 30/03/2021 (P.G. n. 108098), in ragione dei risultati positivi già sperimentati e dell'aggregazione di ulteriori soggetti per l'attuazione delle finalità del Patto;
- La Determinazione dirigenziale n. 2022, del 14/05/2021, di approvazione dello Schema di Patto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente accordo prosegue e implementa le azioni di cui al patto di sussidiarietà P.G. n. 80412/2018, così come indicato al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 30/03/2021 (P.G. n. 108098).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del Patto.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente Patto prosegue e implementa le azioni di cui al punto n. 1, come già sperimentate.

Nello specifico, tali azioni riguardano:

- lo sfalcio e la cura ordinaria del verde;
- la pulizia, la cura e la custodia dei locali del Forte attualmente praticabili, in preparazione delle altre attività e per la fruibilità dello spazio da parte della collettività;
- la previsione di giornate di apertura al pubblico per visite al Forte;
- lo svolgimento di attività aggregative, artistiche, la promozione di iniziative storico-culturali e di scoperta del compendio.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il Patto ha una durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il Patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal Patto, prima della sua scadenza, quando l'Associazione non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di

legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dalla R.U.P., di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determinazione dirigenziale n. 1824, del 06/05/2021, è stata nominata Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per le azioni di cura e valorizzazione del Patto, la d.ssa Paola Rossato, Coordinatore Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri presso l'U.O. Decentramento.

La R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Maria Rosa Carlin la propria referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

La referente viene, altresì, individuata dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione del Patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione alla R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto, compatibilmente con le finalità del medesimo.

5. INDICAZIONI TECNICHE

L'Associazione, nella realizzazione degli interventi del Patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dalla R.U.P. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale dalla sottoscrizione del Patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa, di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2, pubblicando i materiali di rendicontazione trasmessi

sulla pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* e sul proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con l'Associazione.

8. RESPONSABILITÀ'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sugli eventuali rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dall'Associazione.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto all'Associazione deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del Patto e di cui al punto n. 2.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del Patto lo Statuto di A.I.C.S. - *Associazione Italiana Cultura e Sport Verona*, conservato agli atti.

Verona, 18/05/2021

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per A.I.C.S. - *Associazione Italiana Cultura e Sport Verona*
Maria Rosa Carlin